

Deliberazione n. **N.07-2015** del 15 DIC. 2015

Oggetto: revisione delle Disposizioni attuative dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, recante norme in materia di “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, adottate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24-2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con il quale è stata disposta la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2015, con il quale è stato approvato lo Statuto di ENIT, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6-2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 2015 al n. 3666, con il quale la dr.ssa Evelina Christillin è stata nominata per un triennio Presidente di ENIT;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo 3 luglio 2015, con il quale il dr. Antonio Nicola Preiti e il dr. Fabio Maria Lazzerini sono stati nominati per un triennio componenti del Consiglio di Amministrazione di ENIT;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTA la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 contenente le “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”;

VISTA la Deliberazione n. 23-2015 del 05/08/2015, con la quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti dell'ENIT – Agenzia Nazionale del turismo;

VISTA la Deliberazione n. 3-2015 del 30 gennaio 2015 del Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale è stato adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione n. 2015-2017;

SEDE CENTRALE
Deliberazione n. **N.07-2015**

del 15 DIC. 2015

Oggetto: revisione delle Disposizioni attuative dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, recante norme in materia di "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", adottate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24-2015.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24-2015 del 22 settembre 2015, con la quale è stato adottato il Regolamento recante disposizioni attuative dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, recante norme in materia di "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";

VISTA la nota prot. MBAC-DG-PT 4233 del 9 ottobre 2015, acquisita con prot. ENIT 4299 del 09/10/2015, con la quale l'Amministrazione vigilante segnala l'opportunità di emendare il testo della citata deliberazione commissariale n. 24-2015, in merito alla modalità di segnalazione degli illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e all'ausilio delle procedure informatiche, al fine di garantire maggior tutela alla riservatezza dell'identità del segnalante;

VISTA la nota prot. 4962 del 18 novembre 2015, con la quale la Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane ha trasmesso alla Presidente di ENIT il testo delle Disposizioni attuative dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, recante norme in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, emendato secondo le indicazioni contenute nella nota citata dell'Amministrazione vigilante;

CONSIDERATA la necessità di emendare il regolamento in oggetto, secondo le indicazioni dell'Amministrazione vigilante, per il fine su esposto;

DELIBERA


Art. 1

È approvata la revisione del Regolamento recante disposizioni attuative dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, recante norme in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, adottate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24-2015 del 22 settembre 2015, nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1 è pubblicato, nell'Area Amministrazione Trasparente del sito www.enit.it.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



SEDE CENTRALE

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 54 BIS DEL D. LGS, N. 165/2001, RECANTE
NORME IN MATERIA DI "TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE
ILLECITI".**

Indice generale

PREMESSA.....	2
1. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI.....	4
2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....	5
3. GESTIONE RISERVATA DELLE SEGNALAZIONI.....	5
4. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI MISURE DISCRIMINATORIE.....	6
5. SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DI COLLABORATORI DELL'ISTITUTO.....	6
6. PUBBLICAZIONI.....	7
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE.....	8

PREMESSA

L'art. 54 bis del d. lgs. n. 165/2001, ha introdotto un sistema di tutele per il dipendente pubblico che segnala gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al servizio prestato, prevedendo testualmente quanto segue:

“1 Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.”

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”

I suddetti principi sono stati richiamati dall'art. 13, comma 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013, per il quale il dirigente " nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ”.

In conformità alle specifiche direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, il quale dispone che:

- l'obbligo di riservatezza in merito all'identità del segnalante ed al contenuto della segnalazione grava su tutti coloro che ricevono, vengono a conoscenza o gestiscono segnalazione medesima, nell'ambito e al di fuori del procedimento disciplinare;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza determina responsabilità disciplinare, ed eventuale

responsabilità penale e civile;

- il dipendente segnalante eventualmente vittima di comportamenti discriminatori può rivolgersi, per le iniziative di competenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- anche i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'ENIT, sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di illecito rilevate nell'Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, al fine di fornire indicazioni di dettaglio circa l'attuazione delle garanzie utili a sollecitare l'apporto dei dipendenti, nonché dei collaboratori, dell'ENIT per l'emersione delle fattispecie di illecito, si ritiene opportuno:

- precisare le modalità di inoltro delle segnalazioni concernenti gli illeciti e le eventuali misure discriminatorie subite dal dipendente segnalante;
- evidenziare alcuni aspetti procedurali afferenti la gestione riservata delle segnalazioni di illecito
- definire un apposito modulo eventualmente utilizzabile per la segnalazione degli illeciti; divulgare, tramite la rete intranet ed il sito web, i principi fondamentali della tutela offerta dall'Amministrazione al dipendente che segnala illeciti, in attuazione del citato art. 54 bis del d.Lgs. n. 165/2001.

Pertanto, ad integrazione di quanto già previsto, al riguardo, dai citati Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codici di comportamento, si impartiscono le seguenti ulteriori disposizioni.

1. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'ENIT, provvede a segnalare l'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione potrà essere effettuata:

- a. in attesa dell'implementazione del sistema informatico per la gestione di condotte illecite, con dichiarazione debitamente sottoscritta, contenente tutti gli elementi utili a consentire la migliore comprensione dei fatti da parte dell'amministrazione e la predisposizione degli opportuni approfondimenti. La dichiarazione rilasciata verbalmente viene raccolta per iscritto e fatta sottoscrivere al segnalante;

SEDE CENTRALE

- b. a regime, tramite il “modulo per la segnalazione di condotte illecite”, debitamente sottoscritto (all. n.1) da inviare all'indirizzo email: segnalazioneilleciti@enit.it. Detto modulo consente l'acquisizione delle notizie fondamentali, utili all'espletamento delle attività di valutazione e approfondimento da parte dell'amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione prenderà in carico la segnalazione, adottando tutte le predisposizioni utili a tutelare l'identità del segnalante, e procederà nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni.

Sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, provvedere ad inoltrare la segnalazione ai soggetti terzi competenti – anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti – quali:

- il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza;
- Dipartimento della Funzione pubblica.

Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'amministrazione, così come disposto dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'ANAC, dovrà essere inoltrato il solo contenuto della stessa, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Nel caso di trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, al Dipartimento della funzione pubblica, l'inoltro dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione, ferme restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti o situazioni segnalate a tutela del denunciato, deve riguardare situazioni di illecito, intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di dipendenti dell'ENIT, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d'immagine, per l'ENIT medesimo. Sono escluse dalla presente procedura le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina



SEDE CENTRALE

dei rapporti di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi. Devono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'ENIT.

3. GESTIONE RISERVATA DELLE SEGNALAZIONI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad affidare gli adempimenti istruttori e/o le altre iniziative necessarie al minimo numero indispensabile di funzionari, comunque nominativamente individuati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i funzionari individuati si intendono "incaricati del trattamento dei dati personali" secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.Lgs. n. 196/03), e sono tenuti alla cura dell'anonimato del segnalante ed alla trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Nei rammentare la disciplina di cui all'art. 54 bis del d. lgs. n. 165/2001 in tema di tutela dell'identità del segnalante, e ferma restando la preclusione all'accesso ex lege n. 241/1990, prevista dal citato art. 54 bis, comma 4, la segnalazione verrà inserita agli atti del fascicolo disciplinare messo a disposizione dell'incolpato omettendo il nominativo del segnalante, salvo diversa previsione di legge.

E' fatto salvo, altresì, in ogni caso, l'adempimento, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, degli obblighi di legge e regolamenti cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante.

4. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI MISURE DISCRIMINATORIE

Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi misura discriminatoria, rappresentata da azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto tramite invio alla casella di posta elettronica: segnalazioneilleciti@enit.it.

3008-100

SEDE CENTRALE

Al Responsabile della prevenzione della corruzione è rimessa la valutazione della sussistenza degli elementi per:

- effettuare una segnalazione disciplinare a carico del soggetto responsabile della discriminazione;
- interessare il dirigente sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione, per l'adozione delle iniziative utili a porre fine e rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- informare il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La medesima tutela è riservata al dipendente che denuncia gli illeciti all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti o all'ANAC.

5. SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DI COLLABORATORI DELL'AGENZIA

Anche per i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'ENIT, vige l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di illecito rilevate nell'ENIT. la segnalazione dovrà essere effettuata tramite il precitato "modulo per la segnalazione di condotte illecite", debitamente sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica: segnalazioneilleciti@enit.it.

6. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

7. PUBBLICAZIONI

Sulla rete intranet e sul sito web dell'ENIT devono essere pubblicati i principi fondamentali della normativa in argomento, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il "modulo per la segnalazione di condotte illecite".

Nel rammentare, infine, che i citati Piano Triennale e Codici di comportamento sanciscono, a carico di tutti i dipendenti, l'obbligo di segnalazione degli illeciti, si evidenzia che la tutela in argomento si applica in caso di segnalazioni provenienti da dipendenti individuabili e riconoscibili.

SEDE CENTRALE

Allegato N.1

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

I dipendenti ed i collaboratori dell'ENIT possono utilizzare questo modulo per segnalare situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro/collaborazione con l'amministrazione.

Per situazione di illecito si intende ogni abuso delle funzioni di servizio, anche non rilevante penalmente, posto in essere o tentato da dipendenti/collaboratori dell'ENIT, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche solo d'immagine, per l'ENIT stesso.

La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici o colleghi.

I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad inoltrare il presente modulo, compilato e sottoscritto, al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ENIT, mediante invio all'indirizzo di posta di elettronica: segnalazioneilleciti@enit.it.

L'ENIT garantisce al dipendente che segnala illeciti, la tutela prevista dall'art. 54 bis del d. lgs. n. 165/2001, con le modalità esplicitate nei Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel proprio Codice di comportamento e nelle specifiche disposizioni emanate al riguardo.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE

QUALIFICA

SEDE DI SERVIZIO

E—«MAIL/INDIRIZZO/RECAPITO

- DATA/PERIODO E LUOGO IN CUI SI VERIFICATO IL FATTO:

- DESCRIZIONE DEL FATTO COMMESO O TENTATO:

- RITENGO CHE IL FATTO COMMESO O TENTATO SIA:

posto in essere in violazione di:

5108-804



SEDE CENTRALE

obblighi/disposizioni di servizio;

suscettibile di arrecare un danno patrimoniale e/o d'immagine all'Istituto;

altro (specificare):

AUTORE/I DEL FATTO¹ :

1.....

2.....

3.....

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO:

1.....

2.....

3.....

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE

1.....

2.....

3.....

LUOGO, DATA E FIRMA

Indicare i dati anagrafici se conosciuti e ogni altro elemento idoneo all'identificazione. Dati Obbligatori per i collaboratori, facoltativi per i dipendenti.